



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 aprile 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della LINK GRUPPO S.P.A., per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell' art. 2, D.P.R. 218/2000.

Sono presenti:

- per LINK GRUPPO S.P.A, Riccardo Bailo (Amm. Delegato), Marcello Nardini (Presidente) assistiti dal consulente del lavoro Riccardo Bellocchio;
- per la FILCAMS-CGIL, Maria Grazia Gabrielli;
- per la FISASCAT- CISL, Dario Campeotto.

Per la UILTUCS UIL, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la LINK GRUPPO S.P.A., con sede legale in Pioltello (MI), opera nel settore del commercio prodotti e utensili per l'industria metalmeccanica, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 149 lavoratori, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio, ed applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
- nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2009 ed il 3 maggio 2010, la Società ha beneficiato del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per evento imprevisto ed improvviso per 18 lavoratori. Nel medesimo periodo ha altresì fatto ricorso al contratto di solidarietà difensiva ex L. 863/1984 per 164 lavoratori;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- nel successivo periodo compreso tra il 4 maggio 2010 ed il 3 maggio 2011, la Società ha fatto ricorso agli strumenti della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per 18 lavoratori e della solidarietà difensiva ex L. 863/1984 per 135 lavoratori;
- con nota prot. n. 15/VII/0008311/MA003.A001 del 12 aprile 2011, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero, al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell' art. 2, D.P.R. 218/2000;
- con successiva nota Prot. n. 15/VII/0008912/MA003.A001 del 19 aprile 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- 1) LINK GRUPPO SPA presenterà istanza di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per cessazione d'attività per la durata di 12 mesi a decorrere dal 4 maggio 2011 al 3 maggio 2012 per 13 lavoratori occupati presso le sedi di Assago (MI), Erba (CO), Treviolo (BG), Belluno, Campodarsego (PD), Parma, Beinasco (TO), Gaglianico (BI).
- 2) Le ragioni di ricorso all'ammortizzatore *de quo* si rinvencono, come dichiarato dall'azienda, nella riorganizzazione della società a seguito della crisi di mercato mondiale nel settore della meccanica industriale. Infatti, a seguito dell'accentramento delle attività dirette di distribuzione ed assistenza nei magazzini centrali di Milano e Bologna, dette attività sono venute meno presso i centri distributivi suindicati, con conseguente chiusura o cessazione delle attività.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- 3) Le Parti convengono che la CIGS sarà attuata a zero ore, senza rotazione, in considerazione della cessazione dell'attività nella sede operativa o della chiusura diretta della filiale.
- 4) La Società anticiperà il trattamento economico di competenza dell'INPS.
- 5) Nel corso dei 12 mesi di CIGS sarà attuato il seguente Piano di Gestione degli esuberi:
- outplacement;
 - ricollocazione presso altre aziende operanti nel settore;
 - eventuale apertura di una procedura di mobilità collettiva ai sensi della L. 223/1991, al fine di consentire la fuoriuscita dei lavoratori che non si oppongono al licenziamento.
- 6) Le Parti concordano di incontrarsi in sede aziendale entro 6 mesi dall'inizio dell'intervento di integrazione salariale, al fine di verificare l'andamento della CIGS e della situazione economica aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

LINK GRUPPO SPA

OO.SSI

MINISTERO DEL LAVORO